



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXVI SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 382 del 18 MAGGIO 2004

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio Sanitario regionale".

	pres.	Ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	X		16 - Liviantoni Carlo	X	
2 - Baiardini Paolo	X		17 - Lorenzetti Maria Rita	X	
3 - Bocci Gianpiero		X	18 - Melasecche Germini Enrico	X	
4 - Bonaduce Giorgio	X		19 - Modena Fiammetta	X	
5 - Bottini Lamberto	X		20 - Monelli Danilo		X
6 - Brozzi Vannio	X		21 - Pacioni Costantino	X	
7 - Crescimbeni Paolo		X	22 - Renzetti Francesco		X
8 - Di Bartolo Federico	X		23 - Ripa Di Meana Carlo		X
9 - Donati Maurizio		X	24 - Rosi Maurizio	X	
10 - Fasolo Marco	X		25 - Rossi Luciano		X
11 - Finamonti Moreno		X	26 - Sebastiani Enrico	X	
12 - Girolamini Ada	X		27 - Spadoni Urbani Ada	X	
13 - Gobbini Edoardo	X		28 - Tippolotti Mauro	X	
14 - Laffranco Pietro	X		29 - Vinti Stefano	X	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	X		30 - Zaffini Francesco		X

PRESIDENTE: MAURO TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: MARCO FASOLO - ADA SPADONI URBANI

ESTENSORE: ROSANNA MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: ADRIANO PANFILI



OGGETTO N. 14

DELIBERAZIONE N. 382 DEL 18 MAGGIO 2004

LEGGE REGIONALE - "Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio Sanitario regionale".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio Sanitario regionale", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19.3.2004 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 22.3.2004 (ATTO N. 2065);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate, oralmente, per la maggioranza dal relatore Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal relatore Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 2065/bis);

VISTA la decisione della III Commissione Consiliare Permanente;

VISTI gli emendamenti presentanti in aula ed approvati;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2003, n. 350;


VISTA la legge regionale 13 aprile 2004, n. 3;

VISTA la legge regionale 13 aprile 2004, n. 4;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 15 voti favorevoli, n. 4 voti contrari e n. 2 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 21 consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio Sanitario regionale", composta di n. 7 articoli nel testo che segue:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di ottimizzare il completamento e l'attivazione della nuova rete ospedaliera e territoriale regionale così come definiti nel Piano sanitario regionale - PSR, concede contributi in conto capitale alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, di seguito denominate "aziende sanitarie regionali", per la realizzazione di investimenti.

Art. 2
(Disposizioni sul patrimonio sanitario)

1. Al fine di ottimizzare la valorizzazione patrimoniale delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, la proprietà delle stesse è trasferita al patrimonio regionale, ferma restando la destinazione sanitaria dei proventi con le modalità di cui al successivo articolo 3.

2. Le risorse derivanti dalla valorizzazione di cui al comma 1, vengono messe a disposizione delle aziende sanitarie regionali alle quali i beni immobili appartenevano, con le modalità e nei termini della convenzione di cui all'articolo 3.

3. Per strutture ospedaliere dismesse si intendono quelle che hanno cessato la destinazione sanitaria dopo il 1 gennaio 2000.

4. Per strutture ospedaliere da dismettere si intendono quelle che, a seguito dell'inizio dei lavori per la costruzione di nuovi plessi ospedalieri, cesseranno la loro destinazione.



Art. 3


(Convenzioni tra Regione e aziende sanitarie regionali)

1. Le modalità del trasferimento dei beni immobili di cui all'articolo 2 nonché dell'assegnazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli stessi a favore delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati da apposita convenzione tra la Regione e la singola azienda da stipularsi prima del trasferimento del bene.
2. Le risorse derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili saranno destinate, in via preferenziale, ai servizi sanitari del territorio in cui i beni sono collocati, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.
3. Il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni immobili di cui al comma 1 dell'articolo 2 è attuato con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne disciplina i termini e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare.

Art. 4

(Disposizioni in ordine all'indebitamento delle aziende sanitarie regionali)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è sostituito dal seguente:
"3. Le aziende sanitarie regionali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 16 della legge 27 dicembre 2003, n. 350, possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di investimenti, compatibilmente con la loro situazione economico-finanziaria."
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1995 n. 51, sono aggiunti i seguenti:
*"3.bis La Giunta regionale, previa motivata e analitica valutazione dell'idoneità delle aziende stesse a sostenere gli oneri conseguenti, autorizza il ricorso all'indebitamento.
3.ter Il collegio sindacale dell'azienda sanitaria verifica, preventivamente alla valutazione di cui al comma 3 bis, la compatibilità della proposta di indebitamento della azienda con la situazione economico-finanziaria, della stessa."*



3. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto di indebitamento adottato al di fuori di quanto previsto ai commi 3, 3 bis, 3 ter è nullo."

Art. 5

(Modifica dell'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1995 n. 51)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione all'atto di alienazione dei beni immobili già prevista nel Piano del patrimonio definitivamente approvato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 14 maggio 2003, n. 9, è finalizzata alla verifica:

- a) della coerenza dell'atto proposto con le previsioni del piano;*
- b) della scelta della procedura ritenuta più idonea;*
- c) della congruità del prezzo definito da apposita perizia di stima."*

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per il biennio 2004-2005, la spesa complessiva di 37 milioni di euro, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 12.2.002 denominata "Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico", (capitolo n. 7217 di nuova istituzione), in ragione di 20 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 17 milioni di euro per l'esercizio 2005.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte, rispettivamente per gli anni 2004 e 2005, con pari disponibilità prevista nel Fondo speciale alla UPB 16.2.001, n. d'ordine A.3) della tabella B) della legge finanziaria regionale 2004.



3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
4. Per gli anni successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. Al finanziamento, altresì, degli interventi di cui all'articolo 3, della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti che saranno previsti, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 12.2.003 della spesa denominata "Programmi regionali del settore sanitario" (capitolo n. 7253 di nuova istituzione) mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2 che saranno introitate alla UPB 4.01.001 dell'entrata denominata "Vendita beni immobili", (capitolo n. 2506).
6. La Giunta regionale, in relazione al comma 5 è autorizzata ad apportare, in termini di competenza e di cassa, tutte le variazioni al bilancio di previsione necessarie per l'iscrizione in entrata e nella spesa delle risultanze dell'attività di valorizzazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 7.
(Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è abrogato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Rosanna Montanucci